



09 FEB. 2007

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Prot. n.º 3325/QdV/M/D/B

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

VISTA la nota di Syndial S.p.A. consegnata a mano in data 22 dicembre 2005, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 26344/QdV/DI del 23 dicembre 2005 con la quale è stato trasmesso, tra gli altri elaborati progettuali, il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza - Area Nuovo Petrolchimico";

VISTE le note tecniche di integrazione al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza - Area Nuovo Petrolchimico", trasmesse da Syndial S.p.A. con le note del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 03/06 e del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 04/06, rispettivamente acquisite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 26739/QdV/DI del 29 dicembre 2005, n. 26738/QdV/DI del 29 dicembre 2005, n. 0278/QdV/DI del 5 gennaio 2006, n. 371/QdV/DI del 9 gennaio 2006;

VISTA la nota della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 gennaio 2006, con protocollo n. 0069, indirizzata ad APAT, ISS ed ARPAV, contenente una richiesta di pareri istruttori in merito ai progetti definitivi di bonifica da esaminare nella Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006;

VISTA la nota di APAT del 5 gennaio 2006, con protocollo n. 461, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 367/QdV/DI in data 5 gennaio 2006, contenente un parere istruttorio sul "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico";

VISTA la nota di APAT del 9 gennaio 2006, con protocollo n. 542, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 508/QdV/DI in data 10 gennaio 2006, contenente una nota tecnica relativa al fattore di aderenza per contatto dermico con il suolo utilizzato nell'applicazione dell'analisi di rischio relativamente al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico";

VISTA la nota di ARPAV del 30 gennaio 2006, con protocollo n. 12727, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 1992/QdV/DI in data 30 gennaio 2006, in cui ARPAV medesima conferma la condivisione dei pareri espressi da APAT nella nota del 5 gennaio 2006, protocollo n. 0461 relativi tra l'altro al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico";

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006 che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico" così come integrato dalle richiamate note di Syndial S.p.A. del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC-03/06 e del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC-04/06;

VISTA la nota di ARPAV del 1 febbraio 2006 con protocollo n. 14013/06/DAP, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 2618/QdV/DI del 7 febbraio 2006, nella quale si esprime un parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione delle attività di caratterizzazione svolte da Syndial S.p.A. nell'Isola 60, situata all'interno dell'area "Nuovo Petrolchimico";

VISTA la nota di Syndial S.p.A. del 12 aprile 2006 con protocollo n. PRA/AUC-054/06, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 7781/QdV/DI in data 14 aprile 2006, con la quale si trasmette tra l'altro il documento "Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – area Nuovo Petrolchimico", contenente il

recepimento delle prescrizioni formulate nella Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006, relativamente al “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico”, così come integrato dalle richiamate note successive di Syndial S.p.A.;

CONSIDERATO che in data 13 aprile 2006 si è svolta una riunione della Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, con la partecipazione di rappresentanti di Syndial S.p.A., nel corso della quale sono state formulate delle prescrizioni relativamente al “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico”;

CONSIDERATO che in data 27 e 28 aprile 2006 si è svolta una riunione della Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 nel corso della quale sono state formulate delle prescrizioni relativamente al “Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – area Nuovo Petrolchimico”;

VISTA la nota di APAT del 5 maggio 2006, con protocollo n. 13690, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 9138/QdV/DI in data 8 maggio 2006, contenente un parere sul documento “Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – area Nuovo Petrolchimico”;

VISTA la nota di ARPAV del 18 maggio 2006 con protocollo n. 65209/06/DAP, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 10325/QdV/DI del 24 maggio 2006, nella quale si esprime un parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione delle attività di caratterizzazione svolte da Syndial S.p.A. nell’Isola 56, situata all’interno dell’area “Nuovo Petrolchimico”;

VISTA la nota del 5 ottobre 2006, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 20645/QdV/DI in data 19 ottobre 2006, con la quale la Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 trasmette alla Direzione Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il verbale della riunione del 27 e 28 aprile 2006;

VISTA la nota della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 20 novembre 2006, con protocollo n. 23138/QdV/DI che evidenzia il mancato recepimento da parte di Syndial S.p.A. di una serie di prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006;

VISTA la nota di Syndial S.p.A. del 29 novembre 2006, con protocollo n. DGEN/AR/133/mc, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio al protocollo n. 24226/QdV/DI del 29 novembre 2006, con la quale si trasmettono integrazioni al Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico, fornendo ulteriori chiarimenti in merito alle prescrizioni indicate dalla Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 e ribadite dalla Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTA la nota di ARPAV del 15 dicembre 2006 con protocollo n. 161678/06/SRIB, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 26210/QdV/DI del 28 dicembre 2006, nella quale si esprime un parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione delle attività di caratterizzazione svolte da Syndial S.p.A. nelle aree AI, CPL, MAT, MT, PSS e TDI, situate all’interno dell’area “Nuovo Petrolchimico”;

VISTA la nota di Syndial S.p.A. del 29 dicembre 2006, con protocollo n. PRA/AUC-152/06, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 0112/QdV/DI del 3 gennaio 2007, con la quale si trasmettono tra l’altro integrazioni al Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico, fornendo ulteriori chiarimenti in merito alle prescrizioni indicate dalla Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 e ribadite dalla Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTA la nota di ARPAV del 29 dicembre 2006 con protocollo n. 2100/07/SRIB, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 847/QdV/DI del 12 gennaio 2007, nella quale si esprime un parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione delle attività di caratterizzazione svolte da Syndial S.p.A. nelle aree AS, CTE ed IMP, situate all’interno dell’area “Nuovo Petrolchimico”;

CONSIDERATO che in data 18 e 19 gennaio 2007 si è svolta una riunione della Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel corso della quale, esaminate le note di Syndial S.p.A. contenenti le risposte alle richieste relative al “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico”, preso atto dell’adesione della Società ad alcune delle prescrizioni in precedenza fissate dalla Conferenza di Servizi del 31 gennaio 2006, dalla stessa Segreteria e dall’ARPAV, sono state ribadite esclusivamente le seguenti prescrizioni:

- a) in merito alla svincolabilità delle aree:
 - quelle sottoposte a precedenti misure di sicurezza o a scortico superficiale saranno svincolabili previa certificazione degli interventi, con individuazione delle particelle catastali ed annotazione sul relativo certificato di destinazione urbanistica dei vincoli relativi al mantenimento dello stato dei luoghi e delle relative misure di sicurezza;

4

- quelle di pertinenza della bonifica saranno svincolabili solo a bonifica avvenuta nelle aree confinanti o ricomprese al loro interno e relativa certificazione delle stesse;
- b) avendo l'analisi di rischio evidenziato una criticità per la via di esposizione contatto diretto per benzene, benzo(k)fluorantene, 1,1dicloroetilene, cloruro di vinile, tetracloroetilene, nonché un rischio per inalazione di vapori indoor per benzene, 1,1dicloroetilene, cloruro di vinile, diclorometano, tricloroetilene e tetracloroetilene, le tecnologie di bonifiche dovranno essere mantenute in applicazione fino al raggiungimento della migliore prestazione ottenibile, anche ricorrendo, ove possibile, all'applicazione di più tecnologie. Qualora al termine dell'intervento di bonifica si dovesse evidenziare, per i composti sopra citati, ancora una situazione di criticità (a valle di un'ulteriore analisi di rischio condotta con i dati effettivi di concentrazione residua) dovranno essere adottate idonee misure di messa in sicurezza e/o mitigazione al fine di interrompere il percorso di esposizione e dovranno essere condotti monitoraggi in accordo con gli Enti di controllo;
- c) nei punti in cui le controanalisi ARPAV hanno rilevato, diversamente da quanto segnalato da Syndial S.p.A., superamenti dei limiti indicati dalla vigente normativa in materia di bonifiche, dovranno essere effettuate analisi in contraddittorio; ove dette analisi indicassero la sussistenza di superamenti nei punti attualmente non oggetto di bonifica, le aree di pertinenza dei punti medesimi dovranno essere ricomprese nelle aree di bonifica e dovrà essere presentata idonea variante del progetto approvato;

VISTA la nota di Syndial S.p.A. del 22 gennaio 2007, con protocollo n. PRA/AUC-017/07, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 1664/QdV/DI del 23 gennaio 2007, contenente la richiesta per l'autorizzazione, in via provvisoria, all'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico";

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico", trasmesso da Syndial S.p.A. e Società cointeressate con nota consegnata a mano in data 22 dicembre 2005, così come integrato dai documenti trasmessi da Syndial S.p.A. con le note del 29 dicembre 2005 con

protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 03/06 e del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 04/06, del 12 aprile 2006 con protocollo n. PRA/AUC-054/06, del 29 novembre 2006, con protocollo n. DGEN/AR/133/mc e del 29 dicembre 2006, con protocollo n. PRA/AUC-152/06, con le seguenti prescrizioni:

- a) in merito alla svincolabilità delle aree:
- quelle sottoposte a precedenti misure di sicurezza o a scortico superficiale saranno svincolabili previa certificazione degli interventi, con individuazione delle relative particelle catastali ed annotazione sul relativo certificato di destinazione urbanistica dei vincoli relativi al mantenimento dello stato dei luoghi e delle relative misure di sicurezza;
 - quelle di pertinenza della bonifica saranno svincolabili solo a bonifica avvenuta nelle aree confinanti o ricomprese al loro interno e relativa certificazione delle stesse;
- b) poiché l'analisi di rischio ha evidenziato una criticità per la via di esposizione contatto diretto per benzene, benzo(k)fluorantene, 1,1dicloroetilene, cloruro di vinile, tetracloroetilene, nonché un rischio per inalazione di vapori indoor per benzene, 1,1dicloroetilene, cloruro di vinile, diclorometano, tricloroetilene e tetracloroetilene, le tecnologie di bonifiche dovranno essere mantenute in applicazione fino al raggiungimento della migliore prestazione ottenibile, anche ricorrendo, ove possibile, all'applicazione di più tecnologie. Qualora al termine dell'intervento di bonifica si dovesse evidenziare, per i composti sopra citati, ancora una situazione di criticità (a valle di un'ulteriore analisi di rischio condotta con i dati effettivi di concentrazione residua) dovranno essere adottate idonee misure di messa in sicurezza e/o mitigazione al fine di interrompere il percorso di esposizione e dovranno essere condotti monitoraggi in accordo con gli Enti di controllo;
- c) nei punti in cui le controanalisi ARPAV hanno rilevato, diversamente da quanto segnalato da Syndial S.p.A., superamenti dei limiti indicati dalla vigente normativa in materia di bonifiche, dovranno essere effettuate analisi in contraddittorio; ove dette analisi indicassero la sussistenza di superamenti nei punti attualmente non oggetto di bonifica, le aree di pertinenza dei punti medesimi dovranno essere ricomprese nelle aree di bonifica e dovrà essere presentata idonea variante del progetto approvato.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisi volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a

quelle limite soglia di contaminazione indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto oggetto del presente decreto, dovrà essere predisposta da Syndial S.p.A. un'apposita variante al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di messa in sicurezza dell'area denominata Nuovo Petrolchimico" di cui al comma 1 dell'articolo 1, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione a cura di Syndial S.p.A. a favore della Regione Veneto, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di messa in sicurezza dell'area denominata Nuovo Petrolchimico", oggetto del presente Decreto in € 82.887.360,00 (euro ottantaduemilioniottocentottantasettemilatrecentosessanta,00).

09 FEB. 2007

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

